

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 - Componente 1

ACCORDO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"

TRA

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, con sede in Roma, Largo Pietro Brazzà, n. 86, C.F.: 80188230587, in persona del Cons. Paolo Donzelli, Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico, su delega del Capo Dipartimento pro tempore dott. Angelo Borrelli, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2022, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento (di seguito "Amministrazione titolare di interventi PNRR", "Amministrazione Titolare")

E

Regione Basilicata, con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro, 4 (CF: 80002950766) rappresentata del Dott. Vito Bardi in qualità di Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante della Regione Basilicata (di seguito "Soggetto Attuatore")

Di seguito indicate anche come "**Parti**"

PREMESSE

VISTO l'Accordo ex articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 già in essere tra le Parti, approvato e sottoscritto in data 5 gennaio 2023 (di seguito denominato "**Accordo Principale**"), le cui premesse e definizioni si intendono qui richiamate, e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 23/59/CR05c/C1 assunta a prot. DTD-0001764-A-21/4/2023, recante osservazioni e proposte in ordine agli aspetti privacy dei ruoli di Regioni, Comuni e soggetti terzi che erogano la formazione con riferimento alla misura 1.7.2 PNRR e le interlocuzioni relative alla tematica.

VISTO l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

CONSIDERATA la necessità di integrare il predetto accordo con una definizione più puntuale circa i ruoli e le relative basi giuridiche attinenti al trattamento dei dati personali connessi all'Intervento in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR");

VISTA la determina n. 178/2022 - PNRR del 23/12/2022 del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale dott. Angelo Borrelli, con cui è stato delegato alla firma degli Accordi della Misura 1.7.2 PNRR il Cons. Paolo Donzelli, Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento;

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente accordo integrativo le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità connesse all'Intervento, intendono stabilire la ripartizione delle rispettive attività, responsabilità e obblighi in merito al trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito dell'Accordo Principale.

Articolo 2

(Ambito e descrizione del trattamento)

1. Le Parti effettueranno le seguenti attività, nell'ambito del trattamento dati relativo all'Intervento in specifica all'articolo 5, paragrafo 2, lettera B dell'Accordo Principale:
 - a. Attività connesse allo sviluppo del sistema informativo di monitoraggio dell'Intervento:
 - i. l'Amministrazione Titolare:
 1. progetta, sviluppa e gestisce il sistema informativo e di monitoraggio (d'ora innanzi "Piattaforma Facilita" o la "Piattaforma") e lo mette a disposizione del Soggetto Attuatore e Sub-Attuatori al fine di facilitare lo svolgimento delle attività di competenza di ciascuna delle Parti di cui agli artt. 5 e 6 dell'Accordo Principale;
 2. può inserire, visualizzare, modificare, cancellare o archiviare dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono) dei legali rappresentanti e dei delegati del Soggetto Attuatore;
 3. può visualizzare, modificare, cancellare o archiviare dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono) dei legali rappresentanti e dei delegati degli eventuali Soggetti Sub-attuatori;
 4. può visualizzare, modificare, cancellare dati personali comuni (nome, cognome e codice fiscale) degli operatori che assumeranno il ruolo di facilitatori digitali (d'ora in poi "Facilitatori") che operano sotto l'autorità del soggetto attuatore o dei soggetti Sub-Attuatori;
 5. mette a disposizione dei Facilitatori che operano sotto l'autorità del Soggetto Attuatore o dei soggetti sub-attuatori nominati dal Soggetto Attuatore una misura tecnico-organizzativa di pseudonimizzazione, da eseguire direttamente nell'ambiente locale dei Facilitatori, in grado di trasformare il codice fiscale del cittadino in una stringa alfanumerica in maniera irreversibile attraverso un algoritmo; tale misura è messa a disposizione al fine di conteggiare in maniera univoca la posizione del cittadino formato o da formare senza alcun rischio di identificazione da parte del Soggetto Attuatore, dei soggetti sub-attuatori o dell'Amministrazione Titolare. L'esecuzione della misura all'interno

dell'ambiente locale dei Facilitatori non consente inoltre alcun collegamento con l'ambiente di backend della Piattaforma.

6. tratta la stringa alfanumerica generata dall'operazione di pseudonimizzazione di cui al precedente punto 5 al fine esclusivo di conseguire le attività di monitoraggio della misura prevista per legge e, in particolare, al fine di estrapolare statistiche (di carattere numerico) circa l'andamento dell'intervento quali, ad esempio, il numero univoco dei cittadini formati, il numero e la tipologia di servizi di formazione erogati al fine dell'espletamento dei compiti assegnati secondo l'art. 5 dell'Accordo Principale;
 7. mette a disposizione dei cittadini, in qualità di Titolare del trattamento, un'informativa ai sensi dell'articolo 14 del GDPR;
- ii. il Soggetto Attuatore e Sub-Attuatore:
1. inserisce, visualizza, modifica, cancella o archivia dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono) dei propri legali rappresentanti o delegati;
 2. inserisce, visualizza, modifica, cancella o archivia dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono) dei legali rappresentanti o dei delegati.
 3. inserisce, visualizza, modifica i dati personali comuni (nome, cognome e codice fiscale) dei Facilitatori che opereranno sotto la sua autorità in conformità all'art. 29 del GDPR;
 4. avvalendosi dei propri Facilitatori debitamente autorizzati al trattamento in conformità all'articolo 29 del GDPR, inserisce il codice fiscale dei cittadini con la modalità indicata di seguito.
 5. avvalendosi dei propri Facilitatori utilizza, direttamente nell'ambiente locale dei Facilitatori debitamente autorizzati al trattamento in conformità all'articolo 29 del GDPR, la misura tecnico-organizzativa di pseudonimizzazione messa a disposizione dall'Amministrazione Titolare, al fine di trasformare in maniera irreversibile il codice fiscale dei cittadini in stringa alfanumerica ed in tal modo verificare, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla Piattaforma, quali cittadini siano già stati formati o siano da formare;
 6. mette a disposizione dei cittadini, in qualità di Titolare del trattamento, un'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.
 7. mette a disposizione dei Facilitatori che operano sotto la sua autorità in conformità all'art. 29 GDPR, ove non già rilasciata al momento dell'ingaggio, un'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.
 8. conferma, tramite le funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma, le attività erogate nei confronti dei cittadini.
 9. fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, lettera s) dell'Accordo Principale, si adegua tempestivamente a eventuali ulteriori richieste dell'Amministrazione Titolare conseguenti a richieste delle amministrazioni competenti delle attività di controllo e di audit.
- b. Attività connesse allo sviluppo del sistema informativo di gestione della conoscenza tra i Facilitatori:
- i. l'Amministrazione Titolare:

1. mette a disposizione dei Facilitatori un ambiente nel quale, previa registrazione degli stessi Facilitatori, possano interagire e condividere le proprie conoscenze;
2. mette a disposizione dei Facilitatori, in qualità di Titolare del trattamento, un'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
- ii. Le categorie dei dati personali trattati sono relative a dati comuni (anagrafici e di contatto);
- c. Attività connesse all'erogazione di attività di formazione per gli operatori che assumono il ruolo di Facilitatori:
 - i. l'Amministrazione Titolare:
 1. tratta i dati personali dei Facilitatori (nome, cognome, dati di contatto) al fine di erogare le attività di formazione prevista dall'Accordo Principale;
 2. ottiene le sole statistiche (di carattere numerico) circa l'andamento dell'intervento quali, ad esempio, in aggiunta a quelli previsti dal paragrafo 1.a.i.6 che precede, il numero dei punti di facilitazione attivate, il numero dei facilitatori impiegati e formati, al fine dell'espletamento dei compiti assegnati secondo l'art. 5 dell'Accordo Principale;
 3. mette a disposizione dei Facilitatori, in qualità di Titolare del trattamento, un'informativa ai sensi dell'articolo 14 del GDPR;
 - ii. Le categorie dei dati personali trattati sono relative a dati comuni (anagrafici e di contatto).

Articolo 3 (Obblighi generali delle Parti)

1. Ciascuna Parte è tenuta a trattare i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Principale
2. Ciascuna Parte è tenuta a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo i principi fondamentali di cui all'art. 5 del GDPR, assicurando inoltre l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati personali in proprio possesso, di cui al seguente articolo.
3. Ciascuna Parte garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto, fatto salvo l'obbligo di fornire, previa comunicazione all'altro Titolare ove applicabile, i dati personali in proprio possesso in ottemperanza alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.
4. Ciascuna Parte si obbliga, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e tenendo conto di quanto disposto dall'art. 25 del GDPR, ad adottare misure di protezione dei dati fin dalla progettazione, ovvero per impostazione predefinita.
5. Ciascuna Parte si impegna ad individuare le persone autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento sui dati trattati e a fornire specifiche istruzioni al proprio personale dipendente e/o collaboratore autorizzato al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività sopraindicate.
6. Ciascuna Parte si impegna inoltre a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che in ogni caso abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4 **(Misure di sicurezza)**

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ciascuna Parte si impegna a mettere in atto, per la parte di rispettiva competenza, misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 e ss. del GDPR.
2. Ciascuna Parte si impegna a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati, individuando e adottando misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 del GDPR per garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
3. Le Parti garantiscono, in particolare, il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy by Design) e dei principi della protezione dei dati per impostazione predefinita (Privacy by Default) nell'adozione e funzionamento dei sistemi informativi.
4. Le Parti si impegnano a verificare regolarmente l'efficacia di tali misure, al fine di renderle sempre adeguate al rischio

Articolo 5 **(Violazioni di dati personali - c.d. Data Breach)**

1. Ciascuna Parte si impegna ad informare tempestivamente l'altro Titolare di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita di dati o di loro aggiornamenti, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati in esecuzione dell'Intervento.
2. Ferme restando le rispettive responsabilità delle Parti, poiché il Soggetti Attuatori e Sub-Attuatori, anche avvalendosi dei propri Facilitatori, effettuano parte del trattamento dei dati personali sui sistemi informativi forniti dall'Amministrazione Titolare, nel caso di una violazione della sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati nell'ambito dei trattamenti che avvengono sulla Piattaforma Facilita, gli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR sono a carico dell'Amministrazione Titolare.
3. In ogni caso le Parti si impegnano a prestare senza ingiustificato ritardo ogni necessaria collaborazione alla controparte in relazione all'adempimento dei propri obblighi di notifica di cui sopra.
4. In particolare, per tutto il tempo necessario per adempiere all'obbligo di notifica, ciascuna Parte rimane reperibile e garantisce la reperibilità dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del GDPR coinvolti nella violazione dei dati personali e offre ogni assistenza e documentazione necessaria.
5. La violazione di dati personali rilevata da un Titolare (accertata o presunta) dovrà essere portata a conoscenza dell'altro Titolare a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi **diptrasformazionedigitale@pec.governo.it** per l'Amministrazione Titolare e **ufficio.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it** per il Soggetto Attuatore, entro e non oltre le 72 ore dal momento in cui la parte segnalante ne è venuta a conoscenza e dovrà contenere ogni documentazione utile e, come minimo, le seguenti informazioni:
 - a. la natura della violazione dei dati personali,
 - b. Il numero di interessati coinvolti dalla violazione,

- c. la categoria degli interessati e dei dati personali oggetto di violazione,
 - d. il contatto telefonico e di posta elettronica presso cui ottenere più informazioni,
 - e. i tempi trascorsi dall'incidente alla sua individuazione, e se l'incidente sia risolto o in corso,
 - f. gli interventi attuati o che si prevede di adottare ed in che tempi.
6. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al comma precedente contestualmente, queste possono essere fornite in fasi successive all'altro Titolare fermo restando l'obbligo di avvisare l'altro Titolare entro il termine indicato al comma precedente.
 7. Ciascuna parte, per comunicare all'altro Titolare le informazioni richieste nel presente articolo, in caso di incidente di sicurezza, utilizza il modello di segnalazione predisposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali consultabile al seguente link: <https://servizi.gpdp.it/databreach/>, inviando il modello compilato secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 6

(Valutazione di impatto)

1. L'Amministrazione Titolare mette a disposizione del Soggetto Attuatore, prima dell'attivazione della Piattaforma, la Valutazione di impatto privacy sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35 del GDPR realizzata per quanto di propria competenza

Articolo 7

(Diritti degli interessati)

1. Ciascuna Parte è autonomamente responsabile, per i propri ambiti e finalità di trattamento così come definiti all'art. 2 del presente accordo, della gestione ed evasione delle istanze pervenute dagli interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti garantiti dal GDPR, fermo restando che ciascun interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.
2. In ogni caso le Parti si impegnano alla reciproca assistenza, con misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di dare seguito, ove possibile, alle istanze presentate, ivi comprese le domande relative al diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, di cui agli Artt.15-18 e 20-22 GDPR.
3. L'informativa agli interessati è rilasciata dai Titolari come previsto dal presente Accordo.

Articolo 8

(Responsabili del Trattamento)

1. Ciascuna Parte provvede disgiuntamente alla designazione dei propri Responsabili del trattamento qualora ciò sia necessario per l'espletamento delle attività oggetto dell'Intervento di rispettiva competenza; in tal caso la nomina dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR.

Articolo 9

(Registro dei trattamenti)

1. Ciascuna Parte provvede ad inserire nel rispettivo Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30, 1 par. GDPR, le attività di trattamento di cui al presente Accordo.

Articolo 10
(Responsabilità)

1. Alla ripartizione dei compiti di cui al presente Accordo, consegue ogni relativa assunzione di responsabilità in via esclusiva per violazioni o inadempimenti contrattuali e/o normativi, purché il danno provocato o la violazione commessa, sia esclusiva conseguenza del comportamento, anche omissivo, della Parte stessa.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 82, par. 4 del GDPR, la Parte che violi i propri obblighi derivanti dal presente Accordo e/o comunque gli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale sulla tutela dei dati personali, sarà tenuta a risarcire, manlevare e tenere indenne le altre Parti da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, sanzione e/o pregiudizio che possa derivare a queste ultime dalla suddetta violazione.

Sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per l'Amministrazione titolare di intervento
(Dipartimento per la trasformazione digitale)
Per delega del Capo Dipartimento
Cons. Paolo Donzelli

Per il Soggetto attuatore
(Regione Basilicata)
D'Ordine del Presidente
Il Capo di Gabinetto
Michele Busciolano